

que Beneficio , io le rimetto copia dell' analogo Reale Decreto della data del 1.º del p. s. mese, perchè dal suo lato ne possa curare lo esatto adempimento.

*Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici*

Firmato — MARCHESE D'ANDREA.

Napoli, 1 dicembre 1833.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,
DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN
PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Vedute le sovrane risoluzioni de' 29 Marzo 1820 e 17 Aprile 1836 riguardanti il metodo da doversi tenere nelle alienazioni de' beni immobili, nelle transazioni, e nel reimpiego de' capitali appartenenti alle Mense Vescovili, Badie ed a qualunque Beneficio, non che alle corporazioni religiose;

Volendo che disposizioni dirette a ben tutelare il patrimonio della Chiesa e de' poveri abbiano tutta quella estensione che si conviene, e che abbiano ancora esecuzione ne' nostri Reali domini al di là del Faro;

Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretarij di Stato delle Finanze incaricato del portafoglio degli Affari Ecclesiastici, di Grazia e Giustizia, e degli Affari di Sicilia presso la nostra Real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

Non saranno valide senza la nostra Sovrana approvazione le permute, le censualazioni, e qualunque altra alienazione di beni immobili appartenenti a corporazioni ecclesiastiche, Mense Vescovili, Badie, e Beneficj. Lo stesso deve aver luogo per le transazioni delle dette Chiese, e de' luoghi più succennati.